



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
sezione civile, settore lavoro

SENT. N. 2012\50
RUOLO N. 2011\0081
CRON. N. 2012\266

in composizione monocratica in persona del giudice Lucio ARDIGO'
pronuncia

S E N T E N Z A

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al N. 81\11 promossa da:

--- (C.F. ---) ; rappresentato e difeso dagli avv. Domenico NASO del foro di Roma e Gilberto MARTININI ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Rimini Via Lagomaggio n. 63

- RICORRENTE -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del suo Ministro in carica

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RIMINI**

tutti rappresentati e difesi in giudizio ai sensi dell'art.2 del T.U. delle Leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza dall'Avvocatura dello Stato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Guido Reni n.4

- CONVENUTI -

Avente ad oggetto

NULLITA' CONTRATTO A TERMINE NEL PUBBLICO IMPIEGO

MOTIVAZIONE

Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 cpc davanti al Tribunale di Rimini la parte ricorrente , facente parte del personale docente - premesso di avere stipulato plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per i periodi dal 1\09\2008 al 30\06\2011 - conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini chiedendo in via principale e previa declaratoria d'illegittimità della apposizione del termine di durata al primo contratto di lavoro e dei contratti successivi , la conversione del suo contratto di lavoro in uno a tempo indeterminato nonché il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da quantificarsi quantomeno in € 10.000,00 o nella

Depositata il giorno

26 GEN. 2012

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Susanna Ceccolini
(Signature)


OGGETTO:
NULLITA'
CONTRATTO A
TERMINE NEL
PUBBLICO IMPIEGO

A

diversa somma ritenuta di giustizia oltre accessori di legge e, previa ricostituzione della carriera ed al pagamento delle dovute differenze stipendiali sulla base dell'anzianità maturata.

Il ricorso nei termini sopra esposti è peraltro risultato immeritevole di accoglimento .

Il sistema di reclutamento del personale precario della scuola risulta fondato, secondo il diritto interno, su tre tipologie di supplenze specificamente disciplinate dall'art. 4 della L. 124/99 che così recita testualmente .



“ 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli

istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.”

Tale normativa è stata peraltro modificata dall'art. 1, comma 1, D.L. 25.09.2009, n. 134 il quale, al chiaro fine di evitare la riqualificazione automatica *ex lege* dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego del Comparto Scuola, ha aggiunto alla sopra citata disposizione normativa il comma 14-bis) che nel testo vigente dal 25 novembre 2009 recita testualmente: “ I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni. ”

Tale specificazione normativa si poneva, del resto, in linea con il divieto di conversione nel pubblico impiego di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001: disposizione quest'ultima - ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. L n. 14350 del 15/06/2010 rv. 614088) - che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, prevede in capo a quest'ultimo - essendogli precluso il diritto alla

trasformazione del rapporto - soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti .

A tale riguardo peraltro autorevole giurisprudenza di merito (Vedi la sentenza della Corte Appello Firenze n. 499 del 21\03-6\04\2006) aveva ritenuto come l'intero sistema di reclutamento degli insegnanti , in ragione della intrinseca specialità , si sottraesse alla disciplina generale dettata dal codice civile e dallo stesso art. 36 D.Lvo 165\2001 : non potendo le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di pre-ruolo) essere considerate alla stregua di assunzioni a termine in senso tecnico : configurando le stesse invece uno speciale e progressivo sistema di reclutamento destinato a concludersi fisiologicamente con l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.

Risulta allora decisivo come tale tesi giuridica sia stata infine integralmente recepita dal legislatore che , con l'art. 9 comma 18 del D.L. 70/2011 convertito nella legge.106/2011 , ha aggiunto all'art. 10 del D.Lgs. 368/2001 il comma 4 bis che recita testualmente : *“ Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l' articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto ”*.

Disposizione quest'ultima di chiara interpretazione autentica per come ricavabile dalla relazione tecnica sulla legge di conversione – nella quale si afferma testualmente : *“ le disposizioni del citato articolo , mediante una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di conferimento al personale della scuola degli incarichi a tempo determinato e indeterminato , sono finalizzate ad arginare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito a detta problematica ed i relativi effetti finanziari ”* – che stabilisce in modo inequivoco come la disciplina comunitaria (ed in particolare l'accordo quadro allegato alla direttiva 70\1999\CEE) e quella interna di recepimento di cui all'art. 4 D.Lvo 368\01 non possano applicarsi ai contratti a tempo determinato della scuola i quali , anche dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 368\2001 , continuano pertanto ad essere regolati da norme speciali .

Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese non avendo gli enti vittoriosi , difesi nella causa dai propri funzionari , provveduto a depositare nei termini l'apposita nota spese richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Vedi sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2872 del 09/02/2007 (Rv. 595189) secondo la quale quando l'Ente sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può

ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio : avendo in questa ipotesi l'Amministrazione, pertanto, solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da -----
con ricorso depositato il 21\01\2011 , disattesa ogni altra istanza,
eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA , L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA
ROMAGNA e L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RIMINI :

1. Rigetta il ricorso .
2. Nulla sulle spese .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 26\01\2012 .

IL GIUDICE
Lucio ARDICO'

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Ceccolini

